



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N°37 Reg. delib.	Ufficio competente AREA FINANZIARIA
---------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
---------	--

Addì **diciannove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **18:30**, nella **sala delle adunanze consiliari**, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
VANGI ALDO	Presente	BARBESSI CINZIA	Presente
MIGLIORINI ANDREA	Presente	ZAMPINI DEVIS	Presente
CANDOTTI STEFANO	Assente	PEDROTTI DAVIDE	Assente
GELIO MATTEO	Presente	BONETTI ANDREA	Assente
RECCHIA ANDREA	Presente	SEQUANI GIULIA	Assente
SORIO LORETTA MARIA	Presente	ARDUINI ELEONORA	Presente
GELIO RUDY	Presente	PROIETTI MASSIMO	Assente
MILANI RICCARDO	Presente	CADURA LUIGI	Presente
AMBROSI GIORGIO	Presente		

Presenti 12 Assenti 5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale VITETTA CARMELA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente GELIO RUDY, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
---------	--

Sono presenti gli Assessori Sigg.:

Fornaser Manuel, Bonetti Lisa, Borghetti Vittoria, Marchiori Francesco e Sandrini Giacomo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto che allegata alla presente ne costituisce parte integrante, formale e sostanziale;

PRESO atto dell'espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da parte della responsabile dell'AREA FINANZIARIA dott.ssa Simonetta Bogoni;

PRESO atto dell'espressione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti pervenuto al protocollo dell'Ente in data 16.12.2024 prot. n.33074;

SENTITI gli interventi relativi al punto in oggetto riportati nella trascrizione del verbale della seduta del Consiglio Comunale 19.12.2024 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto alla base della motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di detta proposta di deliberazione;

RITENUTO, opportuno, di far proprie le predette motivazioni;

TUTTO CIO' premesso e considerato;

si procede alla votazione della proposta di deliberazione:

presenti n. 12 Consiglieri Comunali

assenti n. 5 (Candotti, Pedrotti, Bonetti, Sequani, Proietti)

e con votazione palese, effettuata per alzata di mano che ottiene il seguente risultato,

voti favorevoli n. 10

voti contrari n. 1 (Cadura)

e astenuti n. 1 (Arduini)

su n. 12 consiglieri presenti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA



di approvare integralmente la proposta di deliberazione che, in originale, si unisce al presente verbale per farne parte integrante, formale e sostanziale.

Allegati:

Parere Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 33074 del 16.12.2024

Estratto del verbale relativo al punto 4 dell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 19.12.2024



Proposta: AREA FINANZIARIA

Proponente:
BONETTI LISA

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
---------	--

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'assessore ai Tributi

PREMESSO che,

- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO il D. Lgs. n. 116 del 26/09/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, il quale è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, fornendo tra le altre cose, definizioni diverse di rifiuto urbano rispetto a quelle stabilite nel D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), con particolare riferimento all'abrogazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e prevedendo inoltre che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

VISTO il vigente "Regolamento (TARI) attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 26 in data 22 giugno 2021;

RITENUTO di modificare il suddetto Regolamento per renderlo conforme al "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)" approvato con deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 relativamente alla durata del possibile conferimento dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico da parte delle aziende;

DATO, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione



degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...”;

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, dispone che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Ritenuto di approvare le modifiche al Regolamento entro il 31 dicembre dell'anno corrente al fine di presentare ai contribuenti un quadro normativo certo e puntuale;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss. mm. ii., dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...”;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;



VISTO l'allegato schema di "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", predisposto dal competente ufficio comunale, che si compone di n. 35 articoli e dell'allegato A);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO della richiesta di parere all'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti come segue:

- ART.19 comma 3:

Testo precedente	Nuovo testo
<p>Art. 19 comma 3: Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni: a) la durata non inferiore a 5 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili; b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero; c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili</p>	<p>Art. 19 comma 3: Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, relativa almeno alle seguenti informazioni: a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, c) la durata non inferiore a 2 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili come previsto a seguito della modifica recata all'art. 23 comma 10, d.lgs. 152/2006, come disposto dalla legge 118/2022 d) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero e) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti</p>



simili.

• ART.19 comma 7:

Testo precedente	Nuovo testo
<p>ART.19 comma 7: Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, comma 10, D. Lgs. n. 152/2006, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo</p>	<p>ART.19 comma 7: Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;



	<p>f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica</p>
--	--

• ART. 19 commi da 8 a 12:

Testo precedente	Nuovo testo
<p>8. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto recupero).</p> <p>9. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.</p> <p>10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale, pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.</p>	<p>8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.</p> <p>9. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione</p> <p>10. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal presente articolo rimangono comunque</p>



	<p>soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto recupero).</p> <p>11. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.</p> <p>12. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale, pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.</p>
--	---

• ART. 22 comma 1 lett. a):

Testo precedente	Nuovo testo
<p>Art. 22 comma 1 lett. a) il tributo è dovuto nella misura ridotta del 50% per le abitazioni occupate da soggetti con disabilità grave e da invalidi civili ultrasessantacinquenni, ai sensi del D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7. Per la definizione di disabilità grave si rimanda a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, allegato 3 (Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza).</p>	<p>Art. 22 comma 1 lett. a) il tributo non è dovuto per le abitazioni occupate da soggetti con disabilità grave e da invalidi civili ultrasessantacinquenni, ai sensi del D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7. Per la definizione di disabilità grave si rimanda a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, allegato 3 (Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza).</p> <p>Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato alla presentazione del certificato che attesti l'invalidità grave e ha efficacia dall'anno di imposta di presentazione della stessa. In caso di certificazione temporanea di disabilità grave, l'utente comunica entro la data di scadenza l'eventuale rinnovo ovvero la cessazione.</p>



• ART 25 comma 6:

Testo precedente	Nuovo testo
Art. 25 comma 6: La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario, entro il termine di cui al comma 3), con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione	Art. 25 comma 6: La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario, entro il termine di cui al comma 3), con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa (gli locali devono essere vuoti e le utenze di acqua, luce e gas devono essere chiuse). In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione

•ART 26 comma 4

Testo precedente	Nuovo testo
Art. 26 comma 4: 1. Il pagamento degli importi dovuti, per l'anno di riferimento, deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.	Art. 26 comma 4: 2. Il pagamento degli importi dovuti, per l'anno di riferimento, deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di luglio , settembre e dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 luglio di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

- di approvare le modifiche "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 35 articoli e dell'allegato A), che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente regolamento così come modificato entra in vigore il giorno 1° gennaio 2025;
- di provvedere ad inviare, entro il 28/10/2025, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.



6. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione del presente provvedimento;

Allegati:

- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).



OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente
F.to **GELIO RUDY**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
F.to **VITETTA CARMELA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-11-24

Il Responsabile del servizio
F.to Bogoni Simonetta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-11-24

Il Responsabile del servizio
F.to Bogoni Simonetta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 del 19-12-2024

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata affissa a partire dal 08-01-2025 all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 8.

IL RESPONSABILE
F.to VITETTACARMELA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 del 19-12-2024

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI PESCANTINA li
08-01-2025

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Carmela Vitetta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa